

DECRETO “SEMPLIFICAZIONI FISCALI” NOVITA’

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

A decorrere **dal 2015**, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate, rende disponibile **telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno**, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati **la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, la quale potrà essere accettata o modificata**.

Per far ciò l'Amministrazione Finanziaria utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, nonché i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche.

La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite CAF o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. Lo stesso potrà accettarla o modificarla ovvero rifiutarla.

In tale ultimo caso rimane ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie **entro e non oltre il 7 luglio dell'anno successivo a cui la dichiarazione si riferisce**.

L'Amministrazione Finanziaria non effettuerà alcun controllo nei casi in cui la dichiarazione sia accettata senza effettuare alcuna modifica, mentre i controlli saranno effettuati per quelle dichiarazioni modificate o presentate mediante il tramite di un CAF o di un professionista abilitato.

Con riferimento alle spese sostenute **dal 2015 l'Agenzia delle Entrate acquisirà i dati mediante tessera sanitaria**.

Con Decreto saranno individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni/detractions diverse da quelle più sopra elencate (esempio acquisto occhiali da vista da ottico).

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI

E' previsto che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Di conseguenza il professionista non dovrà più riaddebitare in fattura tali spese al committente mentre il committente per potersi detrarre il costo non dovrà attendere la fattura del professionista.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Non è più necessario presentare la dichiarazione di successione qualora l'eredità abbia un valore **non superiore a € 100.000,00** (in luogo degli € 25.822,00), e non comprenda immobili o diritti reali immobiliari.

Non è più altresì obbligatorio allegare alla dichiarazione di successione documenti in copia autentica; basterà pertanto allegare alle copie dei documenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Non è infine più obbligatorio presentare dichiarazione di successione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione.

MODELLO IRE

È stato eliminato l'obbligo di presentare il modello IRE **per i lavori di riqualificazione energetica che proseguono a cavallo d'anno**.

RIMBORSI IVA

E' aumentato da € 5.164 a € 15.000 il limite minimo di richiesta rimborso senza garanzia.

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

È rimodulato il periodo di osservazione rilevante ai fini dell'individuazione della condizione di “perdita sistematica”.

In particolare già a decorrere **dal 2014 una società sarà considerata in perdita sistematica** qualora risulti in perdita nei **CINQUE periodi precedenti**, ovvero nei cinque periodi precedenti risulti in perdita **per QUATTRO periodi e per il restante periodo d'imposta abbia dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo determinato in base alla norma**.

BLACK LIST

E' stato previsto che la comunicazione BLACK LIST non ha più cadenza mensile o trimestrale ma **ANNUALE**.

DICHIARAZIONE D'INTENTO

A decorrere dal 2015 l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento è trasferito in capo all'esportatore abituale e non grava più sul fornitore.

L'esportatore dovrà consegnare al suo fornitore o in dogana la lettera d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione effettuata all'Agenzia delle Entrate. Con apposito provvedimento da emanarsi entro 120 giorni, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione per la sola Agenzia delle Dogane l'accesso diretto alla banca dati dispensando quindi di fatto l'esportatore dalla consegna fisica a quest'ultima. In capo al fornitore è previsto solo l'obbligo di riepilogare nel modello IVA i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Qualora il fornitore effettui una cessione o una prestazione senza addebito d'imposta prima di aver ricevuto la lettera d'intento e la ricevuta di presentazione della stessa all'Agenzia delle Entrate allo stesso è applicabile la sanzione prevista per le operazioni effettuate in mancanza della dichiarazione d'intento (dal 100 al 200% dell'imposta).

Entro il 12.03.2015 con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno fissate le modalità applicative della disposizione.

ISCRIZIONE AL VIES

E' ora previsto che in fase di apertura della partita IVA il contribuente che richiede di effettuare operazioni INTRAUE (quindi con iscrizione al VIES) sia abilitato **da subito** e non debba più attendere il 31° giorno.

Si sottolinea che la modifica riguarda esclusivamente i soggetti che iniziano; l'Agenzia delle Entrate su tale punto dovrà chiarire se tale novità potrà essere estesa anche ai soggetti già in attività e che effettuato la richiesta all'Agenzia delle Entrate in carta libera successivamente all'apertura della partita IVA, i quali ad oggi devono attendere che siano decorsi i 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'Agenzia presumerà che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine procederà all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.

MODELLO INTRASTAT - SERVIZI

Con provvedimento saranno apportate modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi ad alcune prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute, **al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento.**

SANZIONI PER OMISSIONE O INESATTEZZA AI FINI STATISTICI DEGLI ELENCHI INTRASTAT

Per l'omissione o l'inesattezza dei dati statistici nei modelli INTRASTAT si applicano le sanzioni amministrative **alle sole imprese incluse nel programma statistico nazionale** (fino ad oggi invece le sanzioni venivano applicate a tutti ed erano pari a € 206,00 a € 2.065,00 per le persone fisiche e a € 516,00 a € 5.164,00 per enti e società).

Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.

RITENUTA RIDOTTA SU PROVVISORIE AGENTI E RAPPRESENTANTI

Com'è noto la ritenuta su provvisorie degli agenti e rappresentanti è commisurata al 50% dell'aliquota del primo scaglione IRPEF (23%). Se gli agenti e rappresentanti dichiarano ai propri committenti, proponenti, mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi la ritenuta è commisurata al 20% anziché al 50%.

Tale dichiarazione, che fino ad oggi veniva effettuata annualmente, con la modifica del decreto in argomento diviene ora permanente. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.

L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni (da € 258,00 a € 2.056,00).

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI

Viene prevista la soppressione della norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendenti riguardanti il rapporto di subappalto.

RESPONSABILITA' LIQUIDATORI/SOCI SOGGETTI IRES

In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori, **grava sul liquidatore provare di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.** Inoltre il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione nei 2 periodi d'imposta precedenti la liquidazione ovvero durante la stessa, che rappresenta il limite entro il quale i soci / associati sono considerati responsabili delle imposte dovute dalla società, si presume **equivalente in misura proporzionale**, salvo prova contraria, **alla quota di capitale** detenuta dal socio / associato. La disposizione si applica oltre che alle imposte sui redditi, anche a tutti i tributi e ulteriori somme iscrivibili a ruolo.